REGOLAMENTO (CEE) N. 3806/81 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1981

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta (1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'allegato I dell'accordo che istituisce un' associazione fra la Comunità economica europea e Malta [2], la Comunità deve sospendere parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili a determinati prodotti; che sembra inoltre opportuno adattare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti dall'allegato precitato; che è quindi opportuno, per i prodotti originari di Malta enumerati nell'elenco del presente regolamento, che la Comunità sospenda, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982, ai livelli indicati accanto a ciascuno di essi, l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, ovvero il dazio doganale applicabile agli altri prodotti;

considerando che, in attesa di un protocollo previsto all'articolo 118 dell'atto di adesione del 1979, la Comunità deve prendere le misure di cui all'articolo 119 di detto atto; che la misura tariffaria in questione si applicherà dunque alla Comunità a nove,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982, i prodotti originari di Malta che figurano nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità a nove ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, le regole d'origine sono quelle in vigore in ogni momento per l'applicazione dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta.

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto dall'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un danno grave ai produttori comunitari di prodotti similari o di prodotti direttamente concorrenti, la riscossione dei dazi doganali della tariffa doganale comune può essere parzialmente od integralmente ripristinata per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitatamente ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino, per un periodo determinato, della riscossione dei dazi doganali.

2. Quando l'azione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda ed informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può denunciare al Consiglio la misura della Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno della

[1] GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 3.

comunicazione. La denuncia al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare od annullare la misura di cui trattasi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1981.

Per il Consiglio
Il Presidente
N. RIDLEY

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	III. della specie suina:	
	b) altre	esenzione
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:	
	ex A. di piccioni domestici	6 %
	ex B. di selvaggina con pelo, congelate	esenzione
	C. altre:	
	ex I. Cosce di rane	esenzione
	II. non nominate	esenzione
04.06	Miele naturale	25 %
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:	
	B. altri	esenzione
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze:	
	A. Talee e marze:	
	II. altre	10 %
	ex D. altri:	
	— Alberi, arbusti e arboscelli, esclusi quelli da frutto e da bosco; altre piante, talee e radici vive, esclusi le azalee, i rosai, le piante vivaci ed il bianco di funghi	12 %
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati:	
	A. freschi:	
	ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre:	
	— Orchidee (famiglia Orchidaceae) e anturi	15 %
	ex II. dal 1° novembre al 31 maggio:	
	— Orchidee (famiglia Orchidaceae) e anturi	15 %
	ex B. altri:	
	— Fiori recisi, semplicemente disseccati	7 %
	— altri fiori recisi	17 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03:	
	B. altri:	
	I. freschi	8 %
	II. semplicemente disseccati	5 %
	III. non nominati	14 %
07.01	Ortaggi o piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	ex T. altri:	
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench); Moringa oleifera («Drumsticks»)	esenzione
08.08	Bacche fresche:	
	F. altre	5 %
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:	
	C. altri acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione	esenzione
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
	A. di fegato:	
	I. di oca o di anatra	14 %
	B. altre	
	II. di selvaggina o di coniglio:	
	— di selvaggina	9 %
	— di coniglio	14 %
	III. non nominate:	
	b) altre:	
	1. contenenti carne e frattaglie della specie bovina:	
	ex bb) non nominate:	
	— Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	17 %
	2. non nominate:	
	aa) di ovini o di caprini:	
	— Ovini	18 %
	— Caprini	16 %
	bb) altre	16 %
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	B. Tartufi	14 %
	D. Asparagi	20 %
	E. Crauti	15 %
	ex F. Capperi	12 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C:	
	III. altri:	
	ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto:	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	14 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %:	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	14 % + (P)
	ex 2. altri:	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	14 %
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C:	
	II. altri:	
	a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	2. di pompelmi e di pomeli	8 %
	3. di altri agrumi:	
	ex aa) con zuccheri addizionati:	
	— esclusi succhi di limoni	13 %
	ex bb) altri:	
	— esclusi succhi di limoni	13 %
	6. di altre frutta e ortaggi:	
	ex aa) con zuccheri addizionati:	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 %
	ex bb) altri:	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	18 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.07 *(segue)*	B. II. a) 7. Miscugli:	
	ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolati o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche:	
	11. con zuccheri addizionati	17 %
	22. non nominati	18 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	2. di pompelmi o di pomeli:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	8 % + (P)
	bb) altri	8 %
	4. di altri agrumi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14 % + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	14 %
	cc) senza zuccheri addizionati	15 %
	7. di altre frutta e ortaggi:	
	ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 % + (P)
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 % + (P)
	ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %:	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 %
	ex cc) senza zuccheri addizionati:	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	18 %
	8. Miscugli:	
	ex bb) altri, esclusi miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.07 *(segue)*	B. II. b) 8. ex bb) 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	17 % + (P)
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	17 %
	33. senza zuccheri addizionati	18 %
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. Lieviti naturali vivi:	
	II. Lieviti di panificazione:	
	a) secchi	5 % + em
	b) altri	5 % + em
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, di crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:	
	B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	esenzione

Abbreviazioni:
(P) = prelievi.
(em) = elemento mobile.